



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 30.9.2020

OGGETTO: Causa Comune di Gratteri/Arch. A. Beninati. Presa atto della scrittura privata di transazione sottoscritta in data 07.10.2020.

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18,20** nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 6600 del 17.9.2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.6 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BROCATO Rosaria	X	
2	SERPEGINI Ciro	X	
3	SANTORO Francesco		X
4	CIRRITO Nico	X	
5	TEDESCO Antonio	X	
6	AGOSTARO Mariacristina		X
7	LA DUCA Renato		X
8	MARGIOTTA Stefania	X	
9	TORNABENE Giacomo	Presente i n videochia mata	
10	DRAGO Dario		X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.6

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 7 dell'O.d.g. avente ad oggetto: "Causa Comune di Gratteri/Arch. A. Beninati. Presa atto della scrittura privata di transazione sottoscritta in data 07.10.2020".

Illustra la proposta di deliberazione di cui in oggetto la dott.ssa Sferruzza Catena.

La Presidente, constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti la proposta presentata dal Responsabile dell'U.T.C., Ing. Castiglia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'U.T.C., Ing. Castiglia;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000;

Effettuata la votazione espressa per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, da n.6 consiglieri presenti e votanti

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

APPROVARE *la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'U.T.C., Ing. Castiglia, che si allega alla presente per farne parte integrante.*



COMUNE DI GRATTERI
(Città Metropolitana di Palermo)
UFFICIO TECNICO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE**


DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 19 del 12.10.2020

Oggetto: CAUSA COMUNE DI GRATTERI- ARCH. A. BENINATI.

*PRESA ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE
SOTTOSCRITTA IN DATA 07.10.2020.*

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LL.PP. SERVIZI MANUTENTIVI
(ing. Giuseppa Castiglia)



Allegato alla Deliberazione di C.C.

N. *2h* del *30/11/2020*

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LL.PP.-SERVIZI MANUTENTIVI-

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Che nell'ambito della controversia tra il Comune di Gratteri e l'Arch. Armando Beninati, per prestazioni professionali inerenti i lavori di completamento della Casa di riposo per anziani, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 60 del 07.09.2020, approvava lo schema della scrittura privata di transazione consistente nella corresponsione della complessiva ed onnicomprensiva somma di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), comprensiva di tutti gli accessori di legge (e, quindi, anche di i.v.a. e contributo Inarcassa, nonché della ritenuta d'acconto), a saldo dei compensi professionali per le causali e le attività tutte di cui al ricorso per decreto ingiuntivo nonché alla domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di costituzione e risposta, nonché delle spese legali per il decreto ingiuntivo e per il giudizio di opposizione con domande riconvenzionali. Il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 da effettuarsi in quattro *rate* annuali di € 30.000,00. Con medesima Deliberazione veniva altresì dato atto di destinare la somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00) quale pagamento relativo alla transazione di cui trattasi con copertura economica nel seguente modo:

- euro 30.000,00 sull'apposito intervento del bilancio di previsione 2020 al cap.124;
- euro 30.000,00 sull'analogo intervento del bilancio 2021;
- euro 30.000,00 sull'analogo intervento del bilancio 2022.
- che l'ulteriore somma di euro 30.000,00 verrà prevista in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023- annualità 2023.

Che, con i presupposti di cui sopra, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 16 del 30.09.2020 approvava lo schema di transazione di che trattasi con la medesima sopradetta articolazione annuale dei pagamenti, per complessivi euro 120.000,00, da effettuarsi in quattro *rate* annuali di € 30.000,00;

Che in data 07.10.2020, presso lo Studio dell'Avvocato G. Lanza, alla presenza delle parti assistiti dai rispettivi Legali e del Sindaco Avv. Giuseppe Muffoletto, veniva sottoscritta transazione di che trattasi, che si allega, con modifiche formali irrilevanti dal punto di vista sostanziale, rispetto a quanto approvato, in schema, dal Comune, ma certamente più cautelativa nei confronti dell'Ente.

Che si rende opportuno sottoporre all'alto Consesso Civico – Consiglio Comunale la scrittura privata di transazione effettivamente sottoscritta per la relativa presa d'atto.

Visti:

- Il c.p.c.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- gli atti su richiamati;
- visto il bilancio e il P.E.G.,

PROPONE DI DELIBERARE

- **Prendere atto** della scrittura privata di transazione, allegata alla presente per farne parte sostanziale, sottoscritta dalle parti in data 07.10.2020, presso lo studio dell'Avv. G. Lanza, con modifiche formali irrilevanti dal punto di vista sostanziale, ma certamente più cautelativa nei confronti dell'Ente, rispetto a quanto approvato, in schema, dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 60 del 07.09.2020 e successivamente dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.16 del 30.09.2020.
- **Prendere atto** che la scrittura privata di transazione di che trattasi, è stata registrata al repertorio del Comune al N. 04/2020.
- **Prendere atto** che la scrittura privata di transazione sottoscritta dalle parti in data 07.10.2020, sarà pubblicata ex art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale, del Comune di Gratteri, "Amministrazione trasparente"- sottosezione "provvedimenti"- voce "accordi stipulati dall'Amministrazione".

Parere reso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23.12.2000, n. 30 in ordine alla
Deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

CAUSA COMUNE DI GRATTERI- ARCH. A. BENINATI.

PRESA ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA
07.10.2020.

PARERE TECNICO: Favorevole

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Catena Patrizia Sferuzza)



RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

LL.PP. - SERVIZI MANUTENTIVI

(ing. Giuseppa Castiglia)



Gratteri, li _____

Gratteri, li 12.10.2020

PARERE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Per quanto attiene la regolarità contabile il/la sottoscritto/a dott.
_____ Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime
parere:

.....

Gratteri, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

IL PRESIDENTE

f.to sig.ra Rosaria Brocato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Rag. Ciro Serpegini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:


E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza



SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta su n. 7 pagine e che si compone di n. 7 articoli (oltre alla premessa), da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Gratteri, partita i.v.a.: 00550180822 in persona del Responsabile dell'Area Tecnica - Ing. Giuseppa Castiglia nata a Castelbuono il 24/08/1962 codice fiscale CST GPP 62M64 C067H con sede in Gratteri piazza Monumento n. 4, assistito dall'avv. Giuseppe Lanza del foro di Termini Imerese, con studio in Termini Imerese, via Garibaldi n. 33,

da una parte,

E

e l'arch. Armando Beninati, nato a Palermo il 3.08.1951 (codice fiscale: BNNRND51M03G273H) ed ivi residente in via Carrol Lewis n. 2/F, assistito dall'avv. Mario Bellavista del foro di Palermo, con studio in Palermo, via Valderice n. 1,

dall'altra parte,

PREMESSO CHE

- con "*Ricorso per decreto ingiuntivo*" depositato presso il Tribunale di Termini Imerese in data 26 luglio 2016 (che si allega alla presente scrittura; doc. 1), l'arch. Armando Beninati chiedeva all'adito Tribunale di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il complessivo importo di euro 601.674,75, oltre agli interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo ed alle

Avv. Armando Beninati

spese della procedura monitoria;

- il relativo procedimento, a seguito del deposito del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, veniva iscritto al n. R.G. 2420/2016

infine
- con decreto ingiuntivo n. 974/2016 pronunciato nelle date del 21-25 ottobre 2016 (che si allega alla presente scrittura; doc. 2), il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco, ingiungeva al Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, il pagamento in favore dell'arch. Armando Beninati, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, della complessiva somma di euro 601.654,75, oltre agli interessi nella misura prevista dal D.lgs. 231/2012 dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria, liquidate nella somma di euro 2.573,00 per onorari di avvocato € 936,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% ed oltre agli oneri fiscali e previdenziali dovuti;

- il ricorso introduttivo ed il suddetto decreto ingiuntivo n. 386/2018 venivano successivamente notificati al Comune di Gratteri, a mezzo posta elettronica certificata, in data 3.11.2016;

- con "*Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo*" notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 dicembre 2016 (che si allega alla presente scrittura; doc. 3), il Comune di Gratteri, in persona del *Sindaco pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lanza, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 974/2016, chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Il Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, ammetta l'opposizione che

AM

propone con quest'atto contro il decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25/10/2016 notificato il successivo giorno 03 novembre 2016 e, accogliendola nel merito.

- a) revochi il decreto ingiuntivo dichiarando che l'arch. Beninati non ha alcuna ragione di credito verso il Comune in relazione alle prestazioni professionali da lui espletate in base al disciplinare di incarico del 21/12/1985;

- b) dichiari che la somma di € 146.278,61 pagata dal Comune a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali effettuate in base al ripetuto disciplinare di incarico costituisce un indebito e per l'effetto condanni l'arch. Beninati alla restituzione della detta somma oltre gli interessi dalla domanda.

- c) in via del tutto subordinata liquidi in € 38.000,00 il credito del Professionista.

- d) per l'istruttori, con riferimento al motivo subordinato, disponga la consulenza tecnica dianzi specificata.

Con il favore delle spese.

- il relativo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. R.G. 3862/2016 ed assegnato al Giudice Unico dott.ssa Sara Marino;

- con "Comparsa di costituzione e risposta" del 24 aprile 2017 (che si allega alla presente scrittura; doc. 4), si costituiva nel suddetto procedimento l'arch. Armando Beninati, con il patrocinio dell'avv. Mario Bellavista, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via preliminare

concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del D.I. 974/2016 oggi opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;

Spese

per Armando Beninati

In via principale

- *Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Comune di Gratteri in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa e comunque sfornita di adeguato supporto probatorio e per l'effetto confermare il d.i. n. 974/2016 emesso il 25.10.2016 e opposto,*

In via subordinata e riconvenzionale

- *Nella denegata ipotesi di accoglimento*
- *e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti, di cui detto Comune dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla A.C. opponente ai danni dell'Arch. Armando Beninati e, conseguentemente,*
- *Condannare il Comune di Gratteri al risarcimento in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i danni patiti a causa del comportamento della medesima A.C. da quantificarsi in una misura almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti di cui detto Comune in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in*



11/10/17

Refer

quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito

da della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u.;

ua In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale

q - Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'avvenuto arricchimento senza titolo

del Comune di Gratteri a fronte dell'attività svolta dall'Arch. Armando Beninati, e per

l'effetto

- Condannare il Comune di Gratteri alla corresponsione in favore dell'Arch. Armando

Beninati di un indennizzo almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività

professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri

in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma dovuta a titolo di

compensi per la redazione del progetto esecutivo di completamento della Casa di

riposo per anziani, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e

accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo

Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda

eventuale c.t.u..

In ogni caso

Guy

Spelle

Armando Beninati

Spelle

- *Condannare il Comune di Gratteri alla refusione in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i compensi e le spese legali dovute per il procedimento monitorio e per il presente giudizio di opposizione, oltre iva, cpa e spese generali (15%) come per legge.*

segue

- regolarmente costituitosi il contraddittorio all'udienza del 20.09.2017 la causa subiva una serie di rinvii quindi, da ultimo, i procuratori delle parti, stante la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, chiedevano concordemente la concessione di un rinvio e, all'esito, il Giudice, in accoglimento di detta richiesta congiunta, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 12 novembre 2020, per l'esito delle suddette trattative;

- le parti intendono definire in via transattiva la controversia in oggetto, in atto pendente fra le medesime, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Il comune di Gratteri, nella persona del Sindaco in carica, quale compenso per le prestazioni professionali precisate nella premessa e ad integrazione degli acconti già pagati offre, all'arch. Beninati la complessiva somma di € 120.000,00.

Art.2- L'arch. Beninati dichiara di accettare la somma offerta a saldo e stralcio forfettario e transattivo di ogni suo diritto in relazione alle prestazioni professionali anzidette e in ogni caso a tacitazione di qualsiasi altra diversa pretesa comunque dipendente o

connessa al riferito rapporto professionale.

Art.3- Detta somma, comprensiva degli oneri fiscali relativi (IVA, ritenuta d'acconto nonché del contributo alla cassa di previdenza) verrà pagata, previa emissione e comunicazione all'Ente debitore di volta in volta della fattura corrispondente, in quattro rate annuali, la prima di esse per l'importo di Euro trentamila,00 (€ 30.000,00) con scadenza al 31 ottobre 2020, mentre le successive verranno pagate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il pagamento della anzidetta prima rata verrà effettuato nel modo seguente:

a)- per l'importo di Euro ventimila,00 (€ 20.000,00) mediante accredito di bonifico sul conto bancario del creditore acceso presso UNICREDIT individuato dalle seguenti coordinate IT 61R0200804611000300402041,

b)- per i restanti Euro diecimila/00 (€ 10.000,00) l'Arch. Beninati indica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 codice civile l'Avv. Mario Bellavista, nato il 17 novembre 1963 a Palermo con studio in Palermo alla via Valderice n. 1 (codice fiscale BLL

MRA 63S17 G273E, che riceverà la somma mediante accredito di bonifico sul conto intrattenuto presso CREDEM identificato con IBAN IT 4010303204603010000246277 quale

indicatario del creditore il quale pertanto emetterà fattura per l'intero importo di €

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

30.000,00. Resta inteso che il mancato pagamento di tutto o di parte dell'importo delle rate nel termine convenuto comporterà la perdita del relativo beneficio e la conseguente facoltà dell'arch. Beninati di ottenere il pagamento dell'intero credito a scadere.

Escluso

Art.4- Per effetto della presente transazione:

- a)- si intende rinunciata la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito proposta nel riferito giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese dal Comune di Gratteri nei confronti del Professionista con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo,
- b)- detto decreto rimane privo di ogni effetto essendo stato il credito consensualmente liquidato nella somma offerta dal Comune ed accettata dal medesimo Professionista;
- c)- il giudizio pendente verrà abbandonato per provocarne la cancellazione dal ruolo e la successiva estinzione;
- d)- le spese di esso rimangono interamente compensate, mentre quelle del procedimento monitorio anticipate dall'arch. Beninati sono irripetibili.

Art.5- La presente scrittura viene sottoscritta anche dagli avvocati Mario Bellavista e Giuseppe Lanza, rispettivamente difensori dell'arch. Beninati e del Comune di

OK
MATERIA

Gratteri, i quali dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13

della legge professionale forense.

Art.6- Registrazione


La presente convenzione verrà registrata a tassa fissa a cura del Comune. Il costo di essa sarà a carico delle parti in egual misura.

Termini Imerese, 07 ottobre 2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica




Arch, Armando Beninati



Avv. Mario Bellavista



Avv. Giuseppe Lanza



Il Sindaco

Avv. Giuseppe Muffoletto



MATERIA

*Sino
SOLR
VPC*

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 19/11/2020 innanzi al Giudice dott.ssa Sara Marino, viene chiamata nella causa iscritta al n. 3862 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

COMUNE DI GRATTERI, con il patrocinio dell'Avv. LANZA GIUSEPPE

E

BENINATI ARMANDO, con il patrocinio dell'Avv. BELLAVISTA MARIO

.....

Sino alle ore 13:30 nessuno è comparso.

IL GIUDICE

visto il combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Il Giudice

Sara Marino

*Visto
Dott.ssa Speranza
Buccheri nel pericolo
24/11/20*

COMUNE DI GRATTERI		
★	20 NOV 2020	★
PROT N.	6466	
CAT	CLASSE	FASC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Il Giudice dott.ssa Sara Marino, all'udienza del 19/11/2020 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3862 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

COMUNE DI GRATTERI (00550180822), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LANZA e con elezione di domicilio in VIA GARIBALDI, 33 TERMINI IMERESE, presso il difensore

E

BENINATI ARMANDO (BNNRND51M03G273H), con il patrocinio dell'Avv. MARIO BELLAVISTA e con elezione di domicilio in VIA VALDERICE N.1 PALERMO presso il difensore

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Il provvedimento di estinzione deve essere adottato con la forma della sentenza.

Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».

Il successivo art. 309 c.p.c. prevede: «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell' art. 181».

Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso del congiunzione "e" emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo; b) la dichiarazione di estinzione del processo.

Tali pronunce vanno emesse d'ufficio, senza alcuna sollecitazione di parte.

Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, il codice non stabilisce se lo stesso debba essere adottato con ordinanza ovvero con sentenza.

A parere di questo giudice, la forma da adottare è proprio quella della sentenza, in virtù della necessità di assicurare un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, che pone fine al processo.

In particolare, il fatto che con la novella del 2008 sia stata abolita la previsione che il provvedimento di estinzione dovesse essere adottato con ordinanza non impugnabile, conferma la necessità dell'utilizzo della forma della sentenza proprio per garantire l'eventuale impugnazione.

Ed invero, nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di controllo mediante un'impugnazione.

In particolare, nei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione è l'ordinanza, se ad emetterlo è il giudice istruttore, è invece la sentenza, se ad adottarlo è il collegio (cf. art. 176, primo comma, c.p.c., art. 178, secondo comma, c.p.c., art. 279, primo comma, c.p.c., art. 279, secondo comma, c.p.c., art. 307, quarto comma, c.p.c., art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.).

Ora, quando provvede il giudice istruttore, la tutela delle parti è assicurata dal reclamo ex art. 178 c.p.c., quando provvede il collegio, la tutela è assicurata dall'appello.

Nei procedimenti in cui, invece, il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice designato cumula le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio, ex art. 281 quater c.p.c., sicché non può trovare applicazione l'art. 178 c.p.c., ovvero la reclamabilità al collegio dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiara l'estinzione del processo (cf. Cass. 22.6.2007, n. 14592).

Ciò comporta che nelle cause di competenza del giudice monocratico, come nella fattispecie, il provvedimento di estinzione deve essere adottato con la forma della sentenza, poiché altrimenti (qualora cioè venisse adottato con ordinanza) non sarebbe impugnabile né con il reclamo ex art. 178 c.p.c., né con l'appello, atteso che le ordinanze non sono appellabili (artt. 279, quarto comma, 323 e 339 c.p.c.), salvo espresse disposizioni di legge che stabiliscano diversamente, né tantomeno con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto, contenendo una decisione di mero rito, sul rapporto processuale e non sul

rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non è idoneo a costituire giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e considerata la regolare comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza previsto dall'art. 181 c.p.c.

Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio.
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 19/11/2020.

Il Giudice
Sara Marino

Â Â Â Â Â Â Trasmetto, in una alla presente, la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cui all'oggetto.

Â Â Â Â Â Â Distinti saluti, Avv. G. Lanza